



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.



GDAP-0311587-2010

PU-GDAP-1e00-22/07/2010-0311587-2010

Ai rappresentanti delle Organizzazioni  
Sindacali:

**S.A.P.Pe.** - Via Trionfale, 79/A  
00136 - R O M A

**O.S.A.P.P.** - Via della Pisana, 228  
00163 - R O M A

**C.I.S.L. FNS** - Via dei Mille, n. 36  
00185 - R O M A

**U.I.L. - P.A./P. P.** - Via Emilio Lepido, n.46  
00157 - R O M A

**Si.N.A.P.Pe.** - Largo Luigi Daga, 2  
00164 - R O M A

**C.G.I.L.-F.P.** - Via Leopoldo Serra, n. 31  
00153 - R O M A

**U.G.L. Polizia Penitenziaria**  
Via G. Mompiani, 7  
00192 ROMA

**F.S.A C.N.P.P.** - Via degli Arcelli C.P. 18208  
00192 ROMA

e p.c. Alla Direzione Generale del Personale  
e della Formazione - S E D E

**OGGETTO:** Regolamento della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 del D.P.R.  
n. 164/2002.

Si trasmette per opportuna conoscenza il Regolamento di funzionamento della Commissione  
in oggetto approvato dai componenti della Commissione stessa il 15 giugno u.s.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
*Ufficio per le Relazioni Sindacali*

**COMMISSIONE DI GARANZIA ex art.29 D.P.R. n.164/2002.**  
*Regolamento approvato nella seduta del 15 giugno 2010*

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione di Garanzia (di seguito denominata Commissione) prevista dall'articolo 29 del D.P.R. n.164/2002.

## **Art. 2 - Compiti della Commissione**

La Commissione è chiamata a deliberare:

- a) ai sensi dell'art.29, comma 2, del D.P.R. n.164/2002 sulle controversie relative a violazione delle procedure del sistema delle relazioni sindacali o qualora insorgano conflitti tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione;
- b) nelle altre ipotesi stabilite in sede di Accordo Nazionale Quadro.

## **Art. 3 - Composizione**

1. La Commissione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. n.51/2009 è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile per il vigente quadriennio normativo.



# Ministero della Giustizia

2. Sono nominati altrettanti componenti supplenti, al fine di garantire il funzionamento della Commissione anche in caso di assenza di uno dei membri effettivi.
3. I componenti di Parte Pubblica sono individuati come segue:
  - a) Presidente: il Capo del Dipartimento o, su sua delega, uno dei Vice Capi o uno dei Direttori Generali ;
  - b) Membri: Dirigenti dell'Amministrazione Penitenziaria e personale appartenente ai ruoli direttivi ed al ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente di Parte Pubblica designato dal Presidente nel corso della riunione di insediamento della Commissione.
4. La designazione di cui al precedente comma 3 è effettuata con provvedimento del Capo del Dipartimento ed ha validità, salvo revoca, dimissioni anticipate o decadenza, fino alla scadenza della Commissione.
5. Nel medesimo provvedimento del Capo del Dipartimento sono indicati anche i componenti, effettivi e supplenti, di Parte Sindacale, come individuati da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'Accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile per il vigente quadriennio normativo. Detti nominativi devono essere comunicati per iscritto all'Ufficio Relazioni Sindacali entro quindici giorni dalla notifica della lettera di invito dell'Amministrazione alla suddetta designazione. In caso di mancato riscontro nel termine citato, l'Amministrazione, nel rispetto della natura paritetica della Commissione, provvederà a predisporre il provvedimento con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo designati.



4

# Ministero della Giustizia

## Art. 4 - Durata

La Commissione resta in carica per il periodo di vigenza degli Accordi Sindacali recepiti nel D.P.R. 170/2007 e nel D.P.R. 51/2009; i membri di cui all'art. 3 comma 3 lett. b) non possono essere confermati più di una volta.

## Art. 5 - Modalità di Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente con comunicazione scritta inviata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali ai singoli componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere motivati nella ministeriale di convocazione.
2. La Commissione viene attivata a seguito di richiesta scritta di esame della questione controversa, avanzata dalla Parte interessata. La richiesta in fase istruttoria deve indicare puntualmente i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda e alla stessa deve essere allegata la documentazione di supporto, elencata e descritta puntualmente nella richiesta di esame; l'Ufficio se non ritiene sufficiente quanto prodotto con la richiesta di esame, acquisisce dal richiedente i supplementi necessari prima della chiusura dell'istruttoria che deve comunque intervenire entro 35 (trentacinque) giorni dal ricevimento della richiesta, anche nel caso di mancata o incompleta acquisizione degli atti. La richiesta diretta alla Commissione deve essere presentata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali entro 60 (sessanta) giorni dall'insorgere della controversia o da quando la controversia è nota all'interessato. Il Presidente convoca la Commissione entro 25 (venticinque) giorni dalla chiusura dell'istruttoria ovvero entro 40 giorni qualora l'Amministrazione abbia in corso attività non procrastinabili. Eventuali richieste di rinvio della seduta avanzate dalla Parte



4.

# Ministero della Giustizia

Sindacale saranno accolte dal Presidente della Commissione solo se adeguatamente motivate e per non più di una volta.

3. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno due terzi dei componenti e con il voto favorevole della metà più uno dei componenti; in caso di parità il Presidente riconvoca la Commissione entro 10 giorni per una nuova votazione. In caso di ulteriore parità il Presidente esprime il proprio voto. Ciascun membro della Commissione ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è personale e palese.
4. In caso di assenza ingiustificata, i membri di Parte Pubblica decadono dall'incarico. L'Ufficio per le Relazioni Sindacali provvede a darne comunicazione al Presidente e alla sostituzione; analogamente si procede in caso di dimissioni o altro.
5. Ai componenti non spettano indennità; il provvedimento di conferimento dell'incarico di componente della Commissione e l'attestazione di espletamento dell'incarico, rilasciata dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali, sono inseriti nel fascicolo personale.
6. La Commissione delibera su tutti i casi inseriti all'ordine del giorno e può rinviare la delibera ad una successiva convocazione solo in caso emerga la mancanza di elementi di valutazione o qualora la discussione di un caso richieda un tempo superiore al previsto tale da rendere impossibile l'espressione del parere. Il Presidente disciplina il dibattito affinché venga di regola osservato l'ordine del giorno.



4?

# Ministero della Giustizia

7. Il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione, che trasmette entro 10 (dieci) giorni all'Ufficio per le Relazioni Sindacali.
  
8. Bozza della delibera della Commissione viene formata in sede di riunione e ne viene data lettura al termine della stessa. Le delibere sottoscritte dal Presidente e dai Componenti vengono adottate mediante provvedimento del Capo del Dipartimento e trasmesse dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del verbale della riunione della Commissione. Le delibere devono essere notificate ai soggetti interessati entro 25 (venticinque) giorni dalla riunione nella quale sono state assunte.

## Art. 6 - Incompatibilità

I componenti di Parte Pubblica non possono rivestire cariche in seno agli organismi delle Organizzazioni Sindacali e qualora assumano un incarico sindacale hanno l'obbligo di informare per iscritto l'Ufficio per le Relazioni Sindacali affinché provveda alla sostituzione per incompatibilità. Con congruo anticipo rispetto alla riunione della Commissione, può essere avanzata una motivata istanza di ricusazione di uno o più componenti di parte pubblica al Presidente qualora la partecipazione dello stesso possa ritenersi di pregiudizio alla terzietà o imparzialità dei lavori o delle delibere. Il Presidente accertata la sussistenza delle condizioni di incompatibilità procede alla sostituzione.

All'Amministrazione è riservata ogni opportuna iniziativa in ordine alla mancata osservanza dell'obbligo di informazione.



K

# Ministero della Giustizia

## Art. 7 - Pubblicità

L'Ufficio per le Relazioni Sindacali provvede a dare pubblicità alle delibere della Commissione inviandole a tutti i responsabili degli Uffici Centrali e Periferici dell'Amministrazione, che hanno l'obbligo di adeguarsi immediatamente al contenuto delle stesse.

## Art. 8 - Sede

La Commissione espleta la propria attività presso la sede del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Referente della Commissione è l'Ufficio per le Relazioni Sindacali.